



COMUNE DI GHILARZA
(Prov. di Oristano)

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE ENTRATE

INDICE

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 : Ambito e scopo del regolamento
- Articolo 2 : Pubblicità degli atti
- Articolo 3 : Servizio informazioni
- Articolo 4 : Definizioni
- Articolo 5 : Entrate comunali
- Articolo 6 : Agevolazioni tributarie
- Articolo 7 : Aliquote, canoni e tariffe

Titolo II : ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Capo I GESTIONE DELLE ENTRATE

- Articolo 8 : Forma di gestione
- Articolo 9 : Il funzionario responsabile dell'entrata

Capo II DENUNCE E CONTROLLI

- Articolo 10 : Dichiarazione tributaria
- Articolo 11 : Attività di controllo
- Articolo 12 : Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Articolo 13 : Rapporti con il contribuente

Capo III AVVISO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

- Articolo 14 : Attività di accertamento
- Articolo 15 : Applicazione degli interessi
- Articolo 16 : Sottoscrizione dell'avviso di accertamento
- Articolo 17 : Notificazione degli atti
- Articolo 18 : Ripetibilità delle spese di notifica

Capo IV DIRITTO DI INTERPELLO

- Articolo 19 : Ambito di applicazione
- Articolo 20 : Attivazione della procedura
- Articolo 21 : Mutamento di parere
- Articolo 22 : Effetti dell'interpello
- Articolo 23 : Competenza

Capo V
CONTENZIOSI E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 24 : Contenzioso
Articolo 25 : L'autotutela
Articolo 26 : Accertamento dell'adesione

Titolo III : RISCOSSIONE, RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Articolo 27 : Riscossione
Articolo 28 : Sospensione e dilazione del versamento
Articolo 29 : Rimborsi
Articolo 30 : Compensazioni
Articolo 31 : Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Titolo IV : SANZIONI – ESCLUSIONI - RAVVEDIMENTO

Capo I
SANZIONI

Articolo 32 : Applicazione delle sanzioni

Capo II
ESCLUSIONI

Articolo 33 : Cause di non punibilità

Capo III
RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 34 : Regolazione dei versamenti omessi o irregolari
Articolo 35 : Cause ostative del ravvedimento
Articolo 36 : Errore scusabile

Titolo V : NORME FINALI

Articolo 37: Norme finali

ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 1 : Ambito e scopo del regolamento

Articolo 2 : Funzionario responsabile

Articolo 3 : Avvio del procedimento

Articolo 4 : Procedimento ad iniziativa del comune

Articolo 5 : Procedimento ad iniziativa del contribuente

Articolo 6 : Atto di accertamento con adesione

Articolo 7 : Misura delle sanzioni

Articolo 8 : Norme finali e transitorie

ALLEGATO B) AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA

Articolo 1 : Oggetto del regolamento

Articolo 2 : Autotutela definizione – fonte normativa

Articolo 3 : Finalità

Articolo 4 : Esercizio del potere di autotutela

Articolo 5 : Annullamento e revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento

Articolo 6 : Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

Articolo 7 : Adempimenti degli uffici

Articolo 8 : Richieste di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione

Articolo 9 : Conseguenze dell'annullamento dell'atto

Articolo 10: Criteri di priorità

Articolo 11 : Entrata in vigore

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e adeguato ai principi contenuti nella legge 212/2000, disciplina le varie attività che il contribuente ed il comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi e delle entrate patrimoniali di competenza del comune.
2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo di entrate tributarie e patrimoniali, in osservanza dei principi di equità, imparzialità, efficacia, economicità, trasparenza e semplificazione con l'utenza. In particolare, le norme suddette sono volte a dettare principi generali per la determinazione delle aliquote, tariffe e canoni, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di determinazione ed applicazione delle sanzioni e a specificare le forme di gestione, le procedure e le competenze degli organi e degli uffici e servizi.
3. Nella gestione dei tributi e canoni, disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente regolamento, continuano ad essere applicate.
4. Per quanto attiene all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi e canoni, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 2

Pubblicità degli atti

1. Il comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti in materia tributaria, e sulle entrate in generale.

Articolo 3

Servizio informazioni

1. Il servizio informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato nel rispetto delle seguenti modalità:
 - apertura di sportelli ai cittadini;
 - affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
 - distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore;
 - comunicati stampa sui mezzi di informazione locale.
 - comunicati sul sito internet istituzionale.
2. Le informazioni ai contribuenti riguardano sia gli obblighi tributari che eventuali regimi agevolativi.

3. Le informazioni ai contribuenti sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolari complessità, i contribuenti possono chiedere appuntamenti riservati che verranno fissati in relazione alla disponibilità dell'ufficio competente. Sono fatte salve comunque, le disposizioni in materia di interpello.

Articolo 4 **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, s'intende:

a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;

b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);

c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;

d) per "funzionario responsabile", il dipendente designato quale responsabile della gestione del tributo o entrata in generale;

e) per "entrate", sia quelle di natura tributaria, sia quelle di natura patrimoniale, riconducibili alle figure di imposta, la tassa, il canone ecc., con esclusione di quelle derivanti da trasferimenti da parte di altri soggetti pubblici.

Articolo 5 **Entrate Comunali**

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali in attuazione dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, istituite ed applicate dal comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura con esclusione di trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali, provinciali.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali i canoni, i proventi per l'uso e godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Articolo 6 **Agevolazioni tributarie**

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del regolamento, che non necessitano di apposita disciplina, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio

comunale in atti di indirizzo nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere obbligatorio.

3. Le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell'agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva resa con le modalità di cui al DPR 445/2000. Qualora successivamente richiesta dal comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Articolo 7 **Aliquote, canoni e tariffe**

1. Le aliquote, canoni e tariffe delle entrate tributarie e patrimoniali sono determinate dall'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. All'adeguamento delle misure di aliquote canoni e tariffe, mediante semplice procedimento contabile in applicazione di criteri prefissati dal Consiglio comunale, provvede la Giunta, con proprio atto da allegare al progetto di bilancio.

3. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

4. I canoni per l'utilizzo dei beni del patrimonio comunale, nel rispetto dei valori di mercato, sono fissati con apposita delibera di Giunta Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio. Deve essere inoltre assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

5. Se non diversamente stabilito dalla legge, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al comma 3, si intendono prorogate per l'anno successivo le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

Titolo II

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Capo I

GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 8

Forma di gestione

1. La scelta della forma di gestione dell'entrata tributaria o patrimoniale deve essere improntata a criteri di economicità, efficienza, efficacia e funzionalità.
2. Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione dell'entrata in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta, nel qual caso non necessita alcuna deliberazione. Qualora la gestione diretta risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il comune ha facoltà di valutare la possibilità della gestione associata.
- 3 Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei in quanto in possesso dei requisiti economici e, per i soggetti obbligati all'iscrizione nell'albo istituito dall'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997, che abbiano dato prova dell'iscrizione medesima.
4. E' consentito affidare, mediante convezione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'art. 52, comma 5, lett. B) del D. Lgs. n. 446/97 ovvero non iscritti nell'Albo di cui al precedente comma, l'attività di accertamento istruttorio, come definita dall'art. 4, lett. b) del presente regolamento.
5. Il soggetto gestore cura l'incasso e la rendicontazione al comune delle entrate, sulla base delle convenzioni le quali fissano, nei termini di legge, i tempi di riversamento delle entrate nella tesoreria del comune, di trasmissione delle informazioni sui pagamenti, ed ogni altra modalità o termine dell'attività affidata, che non sia già stabilita dalla legge o dal regolamento.
6. L'affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
7. La gestione delle entrate viene eseguita nelle forme e nei modi dettagliatamente indicati nei singoli regolamenti tributari, disciplinanti ogni singola entrata.

Articolo 9

Funzionario responsabile dell'entrata

- 1 Il responsabile del servizio tributi, per ogni tributo di competenza del comune, può nominare un funzionario responsabile per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. In relazione al comma 2, nel provvedimento di nomina sono elencate le competenze specifiche trasferite in capo al funzionario responsabile della singola entrata.

2 In particolare, il funzionario designato:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi, anche di accertamento, le contestazioni, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il comune verso l'esterno;
- c) dispone i rimborsi;
- d) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 25 e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 26;
- e) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- f) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione dell'entrata assegnatagli;

3. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie e patrimoniali, è espresso dal responsabile del servizio che gestisce la relativa entrata.

Capo II DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 10 Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio, della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Articolo 11

Attività di controllo

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa del servizio, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
3. Qualora, nel corso dell'attività di controllo, il funzionario responsabile del servizio riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che potranno essere utilizzati, osservando quanto prescritto dal regolamento sull'accertamento con adesione ed il principio generale di riduzione del contenzioso tra P.A. e privato cittadino.

Articolo 12

Interrelazioni tra uffici comunali

1. Gli uffici comunali, sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi nell'espletamento dell'attività di accertamento e verifica. Dell'eventuale, persistente, mancato adempimento il funzionario responsabile del servizio è tenuto ad informare con nota scritta il segretario comunale il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, gli uffici competenti al rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità e comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini dell'introito di entrate comunali, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ufficio tributi.

Articolo 13

Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria e di gestione delle entrate, il comune collabora con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.
2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso agli uffici comunali.

Capo III

AVVISO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

Articolo 14

Attività di accertamento

1. L'attività di accertamento è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni.

2. Mediante motivato avviso di accertamento il comune:

- provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento;

Art. 15

Applicazione degli interessi

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso di interesse legale maggiorato di 2 (due) punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 16

Sottoscrizione dell'avviso di accertamento

1. Il funzionario responsabile del tributo sottoscrive gli avvisi di accertamento ai sensi del precedente art. 9 comma 2 lett. b.

2. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo.

Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili, comunque previsti.

Articolo 17

Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, è effettuata direttamente dal servizio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o in alternativa, con notifica da parte dei messi comunali. Nelle ipotesi ivi elencate le spese che l'ente sostiene per la notifica, saranno addebitate al soggetto passivo.

2. All'interno dei locali comunali la notificazione può essere eseguita anche mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte del personale addetto all'ufficio predetto, il quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore. In tale ipotesi, le spese di notifica non sono dovute.

Art. 18

Ripetibilità delle spese di notifica

1. Alle spese di notifica si applicano le disposizioni del D.M. 08/01/2001 sulla ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle spese di recupero.

2. Le spese di cui al precedente comma sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo dovuto, alle sanzioni amministrative e agli interessi.

Capo IV

DIRITTO DI INTERPELLO

Articolo 19

Ambito di applicazione

1. I contribuenti possono presentare all'amministrazione comunale delle domande sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza.
2. Le domande devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.

Art. 20

Attivazione della procedura

1. L'interpello si propone attraverso l'invio di una istanza circostanziata all'ufficio competente per la gestione dell'entrata tributaria e/o patrimoniale, debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso. Il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa sostenuta.
2. Il termine per la risposta è di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibile ad altri trenta qualora la risposta richieda una istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici. Di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.
3. Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.
4. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.

Art. 21

Mutamento di parere

1. Il comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi del precedente art. 20.
2. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà essere comunicato per iscritto al contribuente.
3. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi, né si potrà procedere al recupero della maggiore imposta, per eventuali violazioni commesse dal contribuente fino a novanta giorni successivi alla comunicazione del mutamento di parere.

Art. 22
Effetti dell'interpello

1. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
2. La risposta dell'amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di cui ai precedenti commi, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
3. Qualunque atto anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del comma precedente, è nullo.
4. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che abbia ricevuto una risposta dell'amministrazione oltre i termini indicati dal precedente art. 20 commi 2 e 4.

Art. 23
Competenza

1. Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce, il quale ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto.
2. L'invio della richiesta di cui al comma precedenti sospende il decorso del termine di cui al comma 2 dell'articolo 20 che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni da parte del contribuente.

Capo V
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 24
Contenzioso

1. Spetta al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del D. Lgs. 546 del 1992 così come sostituito dall'art. 14 del D. Lgs 19/06/1997 n. 218, e proporre appello.
2. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
3. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il comune è rappresentato dal funzionario responsabile, il quale in caso di gestione associata del contenzioso di cui al successivo comma 6, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.

4. E' compito del funzionario responsabile del servizio, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

5. Per le tutte le controversie di natura patrimoniale e facoltativamente per quelle di natura tributaria, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno mediante apposita convenzione.

6. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

Articolo 25 **Autotutela**

1. Il funzionario responsabile del servizio, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nell'allegato B) del presente regolamento, anche senza istanza di parte, può procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati ed alla rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione.

2. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

3. Non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune.

4. La richiesta di riesame in sede di autotutela non interrompe i termini per ricorrere avverso l'atto notificato.

5. Il funzionario responsabile del servizio gestore dell'entrata, informa il Responsabile del Servizio Finanziario, sugli atti annullati, indicando il valore economico del mancato introito e i motivi dell'annullamento o rinuncia a questo.

Articolo 26 **Accertamento con adesione**

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'allegato A) del presente regolamento.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituito per la composizione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa tributaria del comune e costituisce espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria

Titolo III

RISCOSSIONE, RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Articolo 27 **Riscossione**

1. Le modalità specifiche di riscossione delle entrate sono definite nei singoli regolamenti che le disciplinano. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si applica la normativa vigente
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui viene effettuato il versamento all'incaricato della riscossione attraverso i diversi canali adottati dall'ente onde facilitare il contribuente in questa fase, offrendogli il servizio più adattabile alle sue esigenze.
3. Il soggetto gestore della riscossione, sia esso il comune o un terzo affidatario della gestione della riscossione, predispone ed invia ad ogni contribuente, con congruo anticipo rispetto alle scadenze, un avviso di pagamento con l'indicazione del debito dovuto e del termine di pagamento. L'avviso è predisposto sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente e, per semplificare il rapporto tra il comune e i contribuenti, può essere unico per più entrate.
4. La riscossione coattiva dell'entrata viene eseguita secondo una delle seguenti modalità:
 - a) con procedura ingiuntiva di cui al R.D. 639/1910, se svolta in proprio dal comune o dallo stesso affidata ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett. b) del D. Lgs. 446/97, secondo le modalità previste dalla legge, tenuto conto altresì delle disposizioni successivamente intervenute con la L. 265/2002;
 - b) con la procedura di cui al DPR 602/73, ossia mediante ruolo, se affidata ai concessionari per la riscossione di cui al D. Lgs. 112/99 e successive modifiche ed integrazioni, e/o ai soggetti che ne fanno le veci.
5. Nel caso in cui la riscossione coattiva avvenga secondo le modalità di cui al precedente comma 4 lett. b), il visto di esecutorietà sui ruoli è apposto in via generale dal Responsabile del servizio.

Articolo 28 **Sospensione e dilazione del versamento**

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie e patrimoniali, possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di soggetti passivi, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
3. Il comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti delle singole entrate.
4. Il funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei

medesimi in rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla prima rata, degli interessi legali.

5. Il provvedimento con il quale viene concessa la dilazione di pagamento, ovvero con il quale viene respinta l'istanza, è adottato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, dal funzionario responsabile del servizio che provvede ad informare per iscritto il contribuente dell'avvenuta accettazione ovvero del diniego dell'istanza.

6. Per i tributi riscossi mediante ruolo, la cui riscossione sia stata affidata in gestione a terzi ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, la rateizzazione è disciplinata dalla convenzione e/o può essere autorizzata dal responsabile del servizio.

7. Per le somme di ammontare superiore a € 5.000,00 ai fini della concessione dalla rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni oggettive e soggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.

8. Il mancato pagamento entro i termini previsti nel piano di rateizzo, anche di una sola rata, determina la decadenza dal beneficio e l'obbligo di pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

9. In caso di decesso del contribuente nei sessanta giorni antecedenti una scadenza tributaria locale, il termine finale di quest'ultima è prorogato di novanta giorni.

Articolo 29 **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi, come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Il funzionario responsabile emette il provvedimento di accoglimento totale o parziale entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, notificandolo al destinatario. Il termine è interrotto se la documentazione allegata all'istanza risulta incompleta e necessita di documentazione integrativa per il completamento dell'attività istruttoria. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

4. In caso di accoglimento dell'istanza di rimborso l'ufficio provvede alla restituzione del quantum dovuto entro 180 giorni. Qualora l'ufficio, in fase istruttoria, richieda chiarimenti e/o inoltro di documentazione, i termini in corso si sospendono e ricominciano a decorrere dal ricevimento della documentazione stessa, che dovrà essere fornita e inoltrata nel rispetto dei tempi indicati dall'ufficio richiedente.

5. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati a decorrere dalla data di avvenuto pagamento nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 30

Compensazioni

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi locali secondo le disposizioni del presente titolo, nonché delle altre eventuali forme imposte e disciplinate dalla legge.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento dello stesso tributo (compensazione orizzontale) o di altri tributi locali (compensazione verticale) relative all'anno in corso e a quelli precedenti, senza interessi e purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 2 deve presentare, entro o contestualmente al termine ultimo previsto per il versamento dell'imposta, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta;
 - l'attestazione di non aver domandato rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso nel rispetto dei limiti di cui al precedente art. 29. In tale ultimo caso per il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
5. L'ufficio, nei termini consentiti dalla legge, procederà al controllo della compensazione effettuata emettendo, se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.
6. La compensazione non è ammessa per tributi riscossi mediante ruolo.
7. Le richieste di compensazione previste nel presente articolo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione.
- 8 Il funzionario responsabile può accogliere, entro 30 giorni dalla ricezione, l'istanza di compensazione e comunicarla all'interessato.

Articolo 31

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. Non si fa luogo all'accertamento, al rimborso, all'iscrizione a ruolo anche coattiva e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi comunali qualora l'ammontare totale dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni e interessi, per ciascun tributo e per ciascuna annualità, sia pari o inferiore a € 10,00.

2. In particolare il limite di esenzione di cui al comma 1 viene fissato nella seguente misura per i tributi di seguito individuati:
- fino a € 2,00 per l'imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D. Lgs n. 472/1997;
4. L'importo finale dovuto dal contribuente relativo al versamento di tributi locali è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Titolo IV

SANZIONI – ESCLUSIONI - RAVVEDIMENTO

Capo I

SANZIONI

Articolo 32

Applicazione delle sanzioni

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali, l'irrogazione e l'applicazione delle sanzioni verranno effettuate nel rispetto dei D. Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per le violazioni collegate al tributo oggetto di avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente, apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.
3. Sono escluse dalla suddetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata, incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo può rivolgere al contribuente.
4. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, competono al funzionario responsabile della gestione dell'entrata tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo ai criteri oggettivi, e, in presenza di deduzioni difensive, anche ai criteri soggettivi indicati dalla legge (es. personalità dell'autore, le sue condizioni economiche e sociali, dolo, colpa ecc.).

Capo II

ESCLUSIONI

Art. 33

Cause di non punibilità

1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano d'ostacolo all'attività di accertamento.
2. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo e dell'entrata in generale, se il soggetto passivo dimostra di aver versato quanto dovuto nei termini e modi prescritti.
3. La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del comune.
4. In caso di versamento del tributo a un comune incompetente, qualora quest'ultimo non provveda ad un riversamento diretto, resteranno dovuti dal contribuente il tributo e gli interessi legali con maturazione giornaliera, e non si farà luogo ad applicazione di sanzioni.
5. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo o determinazione dell'entrata, risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal comune, non si procede all'irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo o entrata risultante. Non sono comunque irrogate sanzioni o interessi qualora la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della norma tributaria.

Capo III

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 34

Regolarizzazione dei versamenti omessi o irregolari

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi, non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta a:
 - 1/12 del minimo per versamento del tributo o dell'acconto non versato entro trenta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;
 - 1/10 del minimo per regolarizzazione di errori e omissioni entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, o se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dell'errore.
 - 1/12 del minimo per presentazione della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine.

Art. 35

Cause ostative del ravvedimento

1. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione.

2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente ad annualità diverse o cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Art. 36
Errore scusabile

1. In caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione integrativa, relativi a fattispecie di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro 30 giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

Titolo V
NORME FINALI

Articolo 37
Norme finali

1. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alle specifiche disposizioni normative;
2. Tutte le modifiche alla legislazione sulle entrate comunali si intendono automaticamente recepite;
3. Il presente regolamento, composto da 37 articoli, entra in vigore il 1° gennaio 2010;
4. E' abrogata ogni altra disposizione regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUALI DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1

Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali, introdotto nell'ordinamento del comune di Ghilarza con l'art. 24 del regolamento generale delle entrate tributarie comunali, al quale è allegato, costituendone parte integrante.
2. L'accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali può essere definito con l'adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto delle disposizioni seguenti.
3. L'accertamento con adesione è ammesso unicamente per questioni di fatto, che si risolvano in apprezzamenti valutativi, con esclusione delle questioni che attengono alla corretta interpretazione di norme di legge, nonché, in generale delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi e incontrovertibili.

Art. 2

Funzionario responsabile

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.

Art. 3

Avvio del procedimento

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a cura dell'ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 4

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire a mezzo lettera raccomandata con l'indicazione
 - del tributo suscettibile di accertamento;
 - del periodo suscettibile di accertamento;
 - del giorno, ora e luogo dell'incontro.

2. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, deve essere unita la quietanza di pagamento e in caso di pagamento rateale, la quietanza di pagamento della prima rata unitamente all'indicazione del numero delle rate prescelte. In presenza di adesione la misura delle sanzioni applicabili indicate nell'art. 6 comma 1 è ridotta alla metà.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e alla mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Non è neppure obbligatoria l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio comunale.

4. Il contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno cinque giorni prima della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso si procede a fissare una nuova data fatto salvo l'impedimento per cause di forza maggiore.

5. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente il comune procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi il contribuente ha comunque facoltà di avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione secondo le procedura descritte nell'articolo seguente.

Art. 5 **Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può aderire allo stesso mediante versamento entro i termini per ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale, della somma dovuta e il pagamento delle sanzioni ridotte nella misura di cui all'art. 6 comma 1. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente, apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

2. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui ai commi precedenti, qualora riscontri nello stesso elementi che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria, può formulare, entro il termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione in carta libera con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il proprio recapito telefonico.

3. Per ogni singolo atto di imposizione notificato deve essere presentata istanza separata.

4. La presentazione dell'istanza, purchè rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto, produce l'effetto di sospendere per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione della stessa, i termini di impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

5. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza il responsabile del tributo invita il contribuente a comparire.

6. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato dall'invito comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in apposito verbale.

8. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

Art. 6

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo. In esso sono indicati gli elementi e la motivazione su cui si fonda la definizione, anche con il richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del tributo o maggior tributo dovuto, delle sanzioni e interessi dovuti a causa della definizione e la modalità di pagamento prescelta (rateale o in unica soluzione).

2. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione e con le modalità indicate nello stesso.

3. Se il contribuente non effettua il versamento nel termine suddetto, la definizione è da considerarsi inesistente, con la conseguenza che se non è ancora trascorso il termine per l'impugnazione, il contribuente potrà proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, mentre se tale termine è già decorso, si consoliderà la pretesa tributaria.

4. Entro 10 giorni dal versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e l'ufficio, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

5. L'accertamento con adesione perfezionato ai sensi dei commi precedenti, non è soggetto a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del comune fatto salvo quanto precisato nel comma successivo.

6. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativi entro i termini previsti dalla legge in caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né degli atti in possesso del comune alla data medesima.

Art. 7

Misura delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Sono escluse dall'anzidetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

Art. 8
Norme finali e transitorie

1. Le norme del presente regolamento si applicano anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.
2. Il presente regolamento, composto di 8 articoli, entra in vigore alla stessa data del regolamento generale delle entrate di cui costituisce parte integrante.
3. E' abrogata ogni altra disposizione regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

ALLEGATO “B” AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio, o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

Art. 2

Autotutela definizione – fonte normativa

1. Per autotutela si intende il potere attribuito alla Pubblica Amministrazione di rimediare, senza intervento del giudice, agli errori commessi in sede di accertamento e/o pretesa tributaria che possono danneggiare ingiustamente il cittadino.

2. Essa trova fondamento nella legge 7/8/1990 n. 241 che sancisce il dovere della Pubblica Amministrazione di applicare la legge correttamente ed in modo imparziale. Disposizioni e precisazioni in riferimento alla materia tributaria sono contenute nel D.L. 30/9/1994 n. 564 e nel provvedimento di attuazione adottato con D.M. 11/2/1997 n. 37.

3. Pertanto il Comune, anche con riferimento alle disposizioni contenute nello statuto dei diritti del contribuente approvato con legge 27/7/2000 n. 212, può procedere:

- all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.
- alla rettifica dei propri atti a seguito di nuove valutazioni delle condizioni che hanno dato luogo - alla emanazione del provvedimento.
- alla sospensione degli effetti degli atti che appaiono illegittimi o infondati.

Art. 3

Finalità

1. L'esercizio del potere di autotutela ha le seguenti finalità:

- assicurare l'equità, l'efficienza, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- evitare controversie nelle quali appare certa, o quanto meno probabile la soccombenza dell'amministrazione stessa.

Art. 4

Esercizio del potere di autotutela

1. L'autotutela può essere esercitata in via del tutto autonoma o su istanza di parte.
2. Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile del Servizio, annullare, con atto motivato, gli atti, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
3. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.
4. A titolo esemplificativo costituiscono ipotesi di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona o di soggetto passivo;
 - evidente errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto dell'entrata;
 - doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.
5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
6. Nel caso di grave inerzia del funzionario competente, alla Giunta comunale è attribuito il potere sostitutivo.
7. Per i provvedimenti di annullamento o di sospensione di importo superiore di € 5.000 il funzionario acquisisce il preventivo parere della Giunta comunale.
8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 5

Annullamento e revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento o revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale, la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguerne totalmente o parzialmente l'effetto.

Art. 6

Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Il potere di autotutela può essere esercitato nel caso in cui le operazioni preliminari all'atto di notificazione del ricorso (verifica e/o riaccertamento delle basi imponibili) rilevino tra l'altro la mancanza assoluta o l'incompletezza dei presupposti per l'applicazione del tributo, la mancanza dei requisiti formali del provvedimento, la presenza di errori materiali del provvedimento, la duplicazione dell'imposizione.
2. Per l'esercizio di autotutela:
 - non è necessario l'atto di iniziativa o di sollecitazione da parte del contribuente;
 - non è previsto alcun limite temporale;

- non costituisce limite la pendenza della lite;

3. Il potere di autotutela può esercitarsi nei confronti dei seguenti provvedimenti:

- avvisi di accertamento;
- avvisi di irrogazione di pene pecuniarie;
- diniego di rimborsi;
- diniego di agevolazioni;
- iscrizione a ruolo;
- rimborso di imposte indebitamente versate;
- bollette e/o richieste di pagamento.

Art. 7

Adempimenti degli uffici

1. Il potere di annullamento in via di autotutela va esercitato con l'osservanza dello stesso procedimento e delle stesse forme stabilite per l'emanazione dell'atto da annullare.

2. Per procedere all'annullamento non è necessario alcun atto di iniziativa da parte del contribuente e l'eventuale formale sollecitazione di questi non determina, per l'amministrazione, alcun obbligo giuridico di provvedere e, tanto meno, di provvedere nel senso prospettato dal contribuente medesimo.

3. Il provvedimento di annullamento va comunicato al contribuente e all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia e deve essere puntualmente motivato con l'espressa indicazione dell'interesse pubblico concreto e attuale, e delle ragioni di illegittimità dell'atto che ne giustificano l'adozione.

4. Anche se le eventuali richieste d'annullamento non determinano l'obbligo giuridico di provvedere, allo scopo di assicurare trasparenza e correttezza nei rapporti con i contribuenti, l'ufficio competente dovrà dare comunicazione del relativo rifiuto, anche senza esplicitarne i motivi.

Art. 8

Richieste di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione

1. Le domande di annullamento, vanno inoltrate al funzionario responsabile dell'entrata, il quale le esamina e informa entro 30 giorni, sull'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione, il soggetto richiedente e l'organo giurisdizionale presso il quale pende, eventualmente, la controversia.

Art. 9

Conseguenze dell'annullamento dell'atto

1. L'annullamento dell'atto illegittimo comporta l'automatico annullamento degli atti ad esso consequenziali e l'obbligo della restituzione delle somme riscosse in dipendenza dell'atto annullato.

Art. 10

Criteri di priorità

1. Nell'esercizio della potestà di autotutela, il responsabile del servizio deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Art. 11
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, composto di 11 articoli, entra in vigore alla stessa data del regolamento generale delle entrate di cui costituisce parte integrante.